

Codice A1806A

D.D. 18 dicembre 2017, n. 4267

Affidamento al Politecnico di Torino - (DISEG) mediante procedura ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del servizio di assistenza e supporto tecnico-scientifico alle funzioni regionali riguardanti le tematiche connesse alla prevenzione del rischio sismico. Impegno di spesa pari ad eur 39.500,00, cap 140976, comprensiva degli oneri fiscali. CIG ZF621454F2.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. di affidare, per le motivazioni e secondo le caratteristiche espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, di cui all'art. 30 comma 1, al Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, il servizio di assistenza comprendente:
 - a) il supporto tecnico-scientifico, nell'ambito delle attività finalizzate all'istruttoria tecnica su progetti di costruzione di particolare complessità e importanza depositati, ai sensi dell'articolo 93 del DPR 380/2001 o soggetti ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 94 del DPR stesso, presso gli Uffici Tecnici Regionali;
 - b) il supporto tecnico-scientifico in merito alle specifiche esigenze di carattere interpretativo relative alla normativa tecnica vigente in materia di costruzioni;
 - c) il supporto tecnico-scientifico nell'ambito delle attività finalizzate all'esame istruttorio di progetti o interventi che comportano valutazioni di carattere geotecnico ed in generale valutazioni in merito all'interazione suolo-strutture in campo dinamico;per un importo complessivo di euro 39.500,00 (o.f.i.);
2. di approvare la bozza di lettera-contratto, come prevista dall'art. 4 della convenzione tra la Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ed il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
3. di far fronte alla spesa complessiva di € 39.500,00 (o.f.i.) a favore del Politecnico di Torino, D.I.S.E.G. – C.F./P. IVA 00518460019 con i fondi del capitolo 140976 suddivisi nelle seguenti annualità:
 - € 22.000,00 sul capitolo 140976/2017;
 - € 17.500,00 sul capitolo 140976/2018

La Transazione elementare del capitolo è la seguente:

Missione 09
Programma 0902
Cofog 05.1
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
Transazione UE: 8
Entrata: non ricorrente
Perimetro sanitario: 3

4. di provvedere ai pagamenti previsti nella lettera-contratto nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002 e s.m.i., su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5. di dare atto che i costi per la sicurezza sono pari a zero;
6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica
C.F./P.I. 00518460019

Importo: 39.500,00 (o.f.i.)

Dirigente responsabile: Mauro Picotto

Modalità individuazione Beneficiario: affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

Il Responsabile del Settore
Mauro Picotto

Visto di controllo ai sensi del
PTPC 2016/2018 - SEZ 8.2.3

Il Direttore
Luigi Robino

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

Settore Sismico

sismico@regione.piemonte.it - sismico@cert.regione.piemonte.it

Data

Protocollo (*) / A1806A

Classificazione 12.20.10, 10/2014A
(* *segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQuiActa*)

Spett.^{le} POLITECNICO DI TORINO
Dipartimento di Ingegneria Strutturale,
Edile e Geotecnica - DISEG

Alla c.a. del Direttore
Prof. Claudio Scavia

Corso Duca degli Abruzzi, 24
10129 TORINO

Oggetto: Servizio di assistenza e supporto tecnico-scientifico alle funzioni regionali riguardanti le tematiche connesse alla prevenzione del rischio sismico. Acquisizione di servizi sottosoglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016. Spesa di Euro 39.500,00 (o.f.i.) – CIG n. ZF621454F2.

Con riferimento alla convenzione quadro tra la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ed il Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica (DISEG), approvata con Determinazione Dirigenziale n. 77 del 15/01/2016 e sottoscritta in data 08/02/2016, con nota prot. n°56937 del 28/11/2017 è stata richiesta, ai sensi dell'art. 4 della convenzione stessa, un'offerta relativa ad un servizio di assistenza e supporto tecnico-specialistico agli uffici tecnici regionali impegnati nella gestione e nel controllo delle attività edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

A seguito della proposta del Direttore del DISEG, Prof. Claudio Scavia, trasmessa con nota prot. n°19242/6.3.2 del 30/11/2017 (ns prot. n°59649 del 12/12/2017), la Regione Piemonte, C.F. 80087670016, P.Iva 02843860012, con sede legale in Torino, Piazza Castello n. 165, cap 10122, da me legalmente rappresentata, con Determinazione Dirigenziale n..... del..... ha affidato a Codesto Dipartimento specifico incarico, disciplinato dalle condizioni contrattuali di seguito elencate e comprendente le attività indicate all'art. 2.

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

- “Committente”: Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
- “Contraente”: Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica (DISEG);
- “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell’avvio dell’attività oggetto del presente contratto;
- “Sideground”: indica tutte conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso;
- “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) e successive modificazioni con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali;
- “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale;
- “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e in ragione di esse.

Art. 2 - Oggetto

Il Committente affida al Contraente, che accetta, l’incarico di fornire:

- supporto tecnico-scientifico, nell’ambito delle attività finalizzate all’istruttoria tecnica su progetti di costruzione di particolare complessità e importanza depositati, ai sensi dell’articolo 93 del DPR 380/2001 o soggetti ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 94 del DPR stesso, presso gli Uffici Tecnici Regionali;
- supporto tecnico-scientifico in merito alle specifiche esigenze di carattere interpretativo relative alla normativa tecnica vigente in materia di costruzioni;
- supporto tecnico-scientifico nell’ambito delle attività finalizzate all’esame istruttorio di progetti o interventi che comportano valutazioni di carattere geotecnico ed in generale valutazioni in merito all’interazione suolo-strutture in campo dinamico.

Il supporto tecnico-scientifico viene richiesto dal Settore Sismico nel caso di problematiche legate alle costruzioni in zona sismica e dal Settore Geologico per quelle di carattere geotecnico, sulla base delle segnalazioni pervenute dai settori tecnici regionali.

Prima di sottoporre un progetto all'esame del Politecnico i tecnici istruttori sono tenuti a svolgere tutti i dovuti approfondimenti sulla documentazione progettuale e a predisporre la relativa preistruttoria, anche mediante richiesta di eventuali integrazioni al proponente.

Il Settore Sismico o il Settore Geologico, su specifiche richieste inviate dalle strutture interessate, predispone l'ordine del giorno e convoca via e-mail le riunioni che si tengono presso la sede della Regione Piemonte, Corso Bolzano n. 44, Torino, o presso il Politecnico di Torino.

Degli argomenti trattati viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il Committente si impegna a fornire al Contraente tutta l'assistenza necessaria per condurre l'incarico.

Art. 3 - Responsabile scientifico e referente aziendale

1. Il Contraente svolgerà tale attività sotto la direzione dei Prof.ri Donato Sabia e Sebastiano Foti, ai quali compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Committente. L'eventuale sostituzione dei responsabili scientifici da parte del Contraente deve essere comunicata tempestivamente al Committente per iscritto.
2. Il Committente indica l'Arch. Mauro Picotto quale referente della Regione Piemonte per i rapporti con il Contraente inerenti il presente Contratto; l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al Contraente per iscritto.
3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il presente Contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
 - per il Committente: Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Sismico, Arch. Mauro Picotto, Via San Giuseppe n. 39, 10064 Pinerolo (TO), Tel. 0121.77361, mauro.picotto@regione.piemonte.it, sismico@cert.regione.piemonte.it
 - per il Contraente: Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, 10129 Torino (TO),
 - Prof. Donato Sabia, Tel. 011.0904826, donato.sabia@polito.it, diseq@pec.polito.it
 - Prof. Sebastiano Foti, Tel. 011.0904896, sebastiano.foti@polito.it, diseq@pec.polito.it.

Art. 4 - Durata

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione della presente lettera-contratto da parte del DISEG al **31/12/2018**.

Art. 5 - Impegno economico

1. Il corrispettivo per le attività di cui all'oggetto ammonta complessivamente a euro 32.377,05 oltre IVA al 22%, soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/72.

2. Il pagamento avverrà, a seguito di trasmissione di fatture emesse dal Dipartimento, mediante la corresponsione:
 - a. di un primo acconto di euro 18.032,79 oltre IVA alla firma del presente Contratto;
 - b. di un secondo acconto, entro il 30/06/2018, per un importo di euro 6.000,00 oltre IVA;
 - c. del saldo, entro il 31/12/2018, per un importo di euro 8.344,26 oltre IVA.
3. Il pagamento della somma prevista dal presente atto sarà risolutamente condizionato all'ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del D.M. del 30/1/2015 pubblicato in G.U. 1/06/2015, richiesto dalla Regione Piemonte telematicamente attraverso il sito web dell'INPS o dell'INAIL.
4. Ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica e trasmesse mediante apposito sistema informatico al seguente codice IPA J9FDBP, riportando il CIG correlato al presente contratto. Il Committente dichiara sin d'ora di essere soggetto a scissione dei pagamenti (split payment). In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.
5. Gli importi saranno corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione delle relative fatture, debitamente controllate e vistate ai sensi del D.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, in modalità Girofondi in Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Torino – conto 0306381 intestato al Politecnico di Torino (IBAN: IT 64 I 01000 03245 114300306381).
6. Nel caso di pagamento effettuato oltre i termini di cui al comma precedente, sono dovuti gli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 “Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
7. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia”) e s.m.i.
8. Il Contraente deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
9. La Regione Piemonte non esegue alcun pagamento al Contraente in pendenza delle comunicazione dei dati di cui al comma precedente; di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.
10. La Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

11. Il Contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione, copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.
12. Per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Contraente potrà essere applicata una penale nella misura massima dell'1% per mancata risposta, in assenza di adeguate motivazioni, alla richiesta di supporto tecnico-specialistico.

Art. 6 - Diritti delle parti sui Risultati

1. Il Contraente concede espressamente al Committente il diritto gratuito e irrevocabile di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle informazioni contenute nelle relazioni scientifiche elaborate in esecuzione del presente contratto. Il Contraente si riserva altresì il diritto di utilizzazione e divulgazione dei dati e delle informazioni contenuti in tali relazioni a scopo scientifico e didattico. Resta fermo in ogni caso il rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 9.
2. Le parti si danno atto che dall'esecuzione dell'incarico oggetto del presente Contratto non si attendono Risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, il Politecnico, in qualità di titolare dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati e dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui programmi per elaboratore, sulle opere del disegno industriale e sui modelli conseguiti in esecuzione del presente contratto, potrà avviare con il Committente, secondo buona fede, trattative volte alla conclusione di accordi relativi all'utilizzazione di quanto conseguito.

Art. 7 - Diritti di accesso alle conoscenze

1. Ciascuna parte è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.
2. Resta inteso tra le parti che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
3. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente contratto e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
4. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Art. 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti

1. Il presente Contratto non conferisce alle parti alcun diritto di utilizzare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale o di qualsivoglia altra natura, alcun segno distintivo dell'altra parte.
2. L'utilizzo dei segni distintivi del Politecnico può essere concesso solo previa autorizzazione scritta del Contraente, secondo la disciplina regolamentare d'ateneo vigente.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente contratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
 - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto;
 - ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
 - a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
 - quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
 - le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza

abbia violato il presente contratto a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

- le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Art. 10 - Trattamento dei dati

1. Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento – nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 – in attuazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore, che ha nominato in qualità di responsabile per il trattamento degli stessi il Direttore Prof. Claudio Scavia.
3. La Regione Piemonte si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del Politecnico unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Committente è l'Arch. Mauro Picotto, responsabile per il trattamento degli stessi.
4. La Regione Piemonte autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via esemplificativa: tema dell'incarico, nominativo del committente, valore economico del Contratto.

Art. 11 - Recesso e risoluzione

1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere a controparte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di giorni quindici.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate

debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.

4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l'attività di assistenza e supporto tecnico-scientifico, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all'esecuzione dell'incarico sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
 - b. Variazione unilaterale e non concordata dell'oggetto;
 - c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente;
6. La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola.
7. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest'ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito.

Art. 12 - Obblighi connessi al Piano Anticorruzione della Regione Piemonte

1. Nel rispetto della misura 8.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, il Contraente non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il Contraente si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.
3. Nel rispetto della misura 8.1.11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte il Contraente si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti in allegato alla presente, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto.

Art. 13 - Legge applicabile e controversie

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Contratto, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
2. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente Contratto è definita amichevolmente tra le parti.

3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto, è il **foro di Torino**.

Art. 14 - Registrazione

1. Il presente atto è firmato in modalità elettronica.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

Si prega di voler trasmettere a questo Ente, tramite PEC, nota di accettazione delle attività oggetto dell'incarico alle condizioni contrattuali sopra indicate, unitamente alla compilazione e/o sottoscrizione con firma digitale degli allegati alla presente.

Per la Direzione

il Dirigente dei Settori Geologico e Sismico

Mauro Picotto

(firmato digitalmente)

Allegati:

1. Dichiarazione sostitutiva di notorietà in merito ai requisiti di cui al D.lgs 50/2016
2. Patto di integrità degli appalti pubblici regionali
3. Comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.